|  |  |
| --- | --- |
|   | **Federazione Italiana Giuoco Calcio****Lega Nazionale Dilettanti****COMITATO REGIONALE MARCHE**Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONACENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403**sito internet**: marche.lnd.it**e-mail**: crlnd.marche01@figc.it**pec**: marche@pec.figcmarche.it |

Stagione Sportiva 2022/2023

|  |
| --- |
| Comunicato Ufficiale N°121 del 2 gennaio 2023 |
|  |

CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni - Presidente

Dott. Giovanni Spanti - Vicepresidente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano - Componente Segretario f.f.

Dott.ssa Valentina Pupo - Componente

Dott. Cristian Urbinati - Rappresentante AIA

nella riunione del 2 gennaio 2023, ha pronunciato:

 **Dispositivo n. 26/CSAT 2022/2023**

**Reclamo n. 26/CSAT 2022/2023**

a seguito del reclamo n. 26 promosso dalla G.S. AUDAX 1970 S.ANGELO in data 21/12/2022 avverso la sanzione sportiva dell’ammenda di € 300,00 (trecento/00) applicata dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 67 C5 del 21/12/2022

**DISPOSITIVO**

 P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l’effetto, annulla l’ammenda.

Dispone restituirsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 2 gennaio 2023.

Il Relatore Il Presidente F.to in originale F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano Piero Paciaroni

**Depositato in Ancona in data 2 gennaio 2023**

Il Segretario f.f.

F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano

**Reclamo n. 27/CSAT 2022/2023**

a seguito del reclamo n. 27 promosso dalla A.S.D. LUCREZIA CALCIO A 5 in data 22/12/2022 avverso la sanzione sportiva della perdita della gara 0-6 applicata dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 67 C5 del 21/12/2022

**ORDINANZA**

la Corte sportiva d’appello territoriale rinvia la discussione al 9/1/2023 ore 17,50 disponendo la convocazione del direttore di gara a chiarimenti.

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 2 gennaio 2023.

 Il Relatore e Presidente

 F.to in originale

 Piero Paciaroni

**Depositato in Ancona in data 2 gennaio 2023**

Il Segretario f.f.

F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano

 **Dispositivo n. 27/CSAT 2022/2023**

**Reclamo n. 28/CSAT 2022/2023**

a seguito del reclamo n. 28 promosso dalla A.S.D. PIEVEBOVIGLIANA 2012 in data 22/12/2022 avverso la sanzione sportiva della perdita della gara 0-3 applicata dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale Macerata con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 46 del 20/12/2022

**DISPOSITIVO**

 P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. PIEVEBOVIGLIANA 2012.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 2 gennaio 2023.

Il Relatore Il Presidente F.to in originale F.to in originale

Giovanni Spanti Piero Paciaroni

**Depositato in Ancona in data 2 gennaio 2023**

Il Segretario f.f.

F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano

 **Dispositivo n. 28/CSAT 2022/2023**

**Reclamo n. 29/CSAT 2022/2023**

a seguito del reclamo n. 29 promosso dalla A.S.D. MALTIGNANO CALCIO in data 23/12/2022 avverso la sanzione sportiva della squalifica per 3 (tre) giornate al calciatore AGOSTINELLI LUCA applicata dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale Ascoli Piceno con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 60 del 21/12/2022

**DISPOSITIVO**

 P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica al calciatore AGOSTINELLI LUCA a 2 (due) giornate.

Dispone restituirsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 2 gennaio 2023.

Il Relatore Il Presidente F.to in originale F.to in originale

Giovanni Spanti Piero Paciaroni

**Depositato in Ancona in data 2 gennaio 2023**

Il Segretario f.f.

F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano

**Pubblicato in Ancona ed affisso all’albo del C.R. M. il 02/01/2023**

|  |  |
| --- | --- |
| Il Segretario(Angelo Castellana) | Il Presidente(Ivo Panichi) |